

N. [omissis]/2021 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo a carico di F. s.r.l. in liquidazione (omologato il 10.10.2012), D. s.p.a., mandataria di D. s.r.l. - quest'ultima cessionaria dei crediti vantati da [Banca] nei confronti di F. s.r.l. - ha proposto "*reclamo avverso l'ottavo progetto di riparto parziale ex art. 113 L.F. [...] trasmesso a mezzo p.e.c. in data 19 novembre 2021 dal Liquidatore Giudiziale*".

Nello specifico si contesta il fatto che le somme derivanti dalla vendita degli immobili rientranti nelle "masse" D ed M non siano distribuite alla creditrice ipotecaria di primo grado D. s.r.l. con la motivazione che la cedente [Banca] aveva in precedenza beneficiato di importi ricevuti "in eccesso" in esecuzione dei riparti parziali relativi alla "massa" B, dove [Banca] era creditrice ipotecaria di secondo grado.

Secondo la tesi di D. s.r.l. il presunto accordo intervenuto tra F. s.r.l. e la cedente (accettazione in una percentuale pari al 16% delle somme ricavate dall'alienazione dei beni della massa B a fronte di una rinuncia al privilegio ipotecario di primo grado sugli immobili di cui alle masse D ed M) non sarebbe opponibile alla cessionaria, che avrebbe dunque il diritto di far valere la propria ipoteca di primo grado e di ottenere le somme ricavate dalle vendite dei beni delle masse D ed M.

Il "reclamo" non può trovare accoglimento.

Si osserva innanzitutto che, per come prospettato da D. s.r.l. (reclamo *ex art. 36 l.f.* contro il progetto di ripartizione parziale del liquidatore giudiziale), il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Come noto, infatti, la disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (art. 182 l.f.) e l'esecuzione del concordato (art. 185 l.f.) non fa rinvio alle disposizioni in tema di riparto dell'attivo in ambito fallimentare. Ciò si spiega perché nel concordato non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo e dunque manca il presupposto perché operi la disciplina del riparto. Ne discende che il creditore, laddove voglia avanzare contestazioni sulla consistenza o sulla natura del credito, o sulla misura di soddisfazione riservatagli, dovrà agire in sede ordinaria per fare accertare in quella sede le proprie ragioni.

Nel caso in esame tuttavia il decreto di omologa prevedeva espressamente la necessità dell'autorizzazione del g.d. "*per i pagamenti in favore dei creditori*".

L'iniziativa di D. s.r.l. può quindi essere riqualficata come richiesta al g.d. di non autorizzare i pagamenti secondo il progetto depositato dal liquidatore.

Nel merito il ricorso è comunque infondato.

Per quanto nel concordato preventivo non possa tecnicamente parlarsi di "masse", la scelta del liquidatore, nella fase esecutiva, è stata quella di seguire le regole previste per il fallimento.

In relazione alla massa B, il liquidatore, a titolo di riparto parziale, aveva erogato somme sia ai creditori ipotecari di primo grado ([omissis]), senza soddisfarli integralmente, sia a quelli di secondo grado (tra i quali [Banca]). Ciò nella previsione (poi rivelatasi errata) che gli immobili sarebbero stati capienti per l'integrale pagamento del primo grado.

Una volta accertata l'incapienza degli immobili e imputati i realizzi dei beni della "massa" B al creditore ipotecario di primo grado ([omissis]), il liquidatore ha potuto quantificare le somme ricevute "in eccesso" dai creditori di secondo grado e, per riequilibrare la situazione e rispettare l'ordine delle cause di prelazione, nell'ottavo progetto di riparto, ha correttamente escluso dalla distribuzione tali ultimi creditori, tra i quali appunto la cessionaria D. s.r.l.

Il meccanismo "compensativo" prospettato nel progetto pare dunque condivisibile e ciò non in quanto conforme ad un presunto accordo con le banche, ma proprio alla luce del principio che vieta l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'obiezione di D. s.r.l., secondo cui alla stessa non sarebbero opponibili i pagamenti effettuati a favore di [Banca], è all'evidenza infondata poiché la reclamante è divenuta titolare del credito di [Banca] in forza di cessione di credito, con la quale si attua una successione a titolo particolare dal lato attivo nel rapporto obbligatorio. Il cessionario subentra quindi nella medesima posizione sostanziale del cedente e al medesimo sono senz'altro opponibili i pagamenti dal ceduto già eseguiti al cedente prima della cessione.

In conclusione si ritiene che le contestazioni mosse da D. s.r.l. siano infondate.

Nulla sulle spese considerato che la presente iniziativa è stata solo impropriamente qualificata come reclamo, mentre, come anticipato, si tratta di osservazioni al progetto di distribuzione rispetto alle quali non è richiesta, per il liquidatore, l'assistenza legale.

P.Q.M.

Il g.d. autorizza il liquidatore giudiziale ad eseguire i pagamenti come previsto dall'ottavo progetto di distribuzione.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Brescia, 29 gennaio 2022

Il giudice

dott. Stefano Franchioni